



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
protezione
internazionale

- Antonio Valitutti - Presidente -
- Tricomi Laura - Consigliere-
- Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -
- Rita Elvira Anna Russo - Consigliere -
- Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

R.G.N. 9382/2022
Cron.. 11090

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal sig. _____ nato in Senegal il
_____ rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Centonze e
Vincenzo Cito, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici
dell'Avvocatura Generale dello Stato.

- intimato -

avverso il decreto n. 682/2022 del Tribunale di Lecce del 4.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2023 dal
Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA

Ord
63
2023

b

PDF Eraser Free

Con ricorso depositato il giorno 20.5.2020, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22, comma 12 *quater*, TUI, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12 *quater*, TUI; accertare e dichiarare che il diritto deve essere riconosciuto, quantomeno, con decorrenza dal 14.2.2019, data in cui il sig. _____ ha reso deposizione testimoniale nel procedimento penale r.g.n. _____ 2011 innanzi alla Corte di Assise di Lecce; per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, di rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12 *quater*, TUI;

Si è costituito il Ministero dell'Interno Questura di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo. Intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale risultano precedenti penali per reati commessi in Italia. All'udienza del 4.6.2021, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice Onorario, delegato per la trattazione, ha rimesso il fascicolo al Giudice relatore per riferire al Collegio per la decisione. Il ricorrente è stato titolare dal 24.10.2011 al 23.4.2013 di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato su parere favorevole della Procura della Repubblica di Lecce in data 22.8.2011, in quanto rivestiva la qualità di persona offesa nell'ambito del procedimento penale recante nr. _____ 2011, pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce.

Dall'aprile del 2015 all'aprile del 2017 è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in seguito non rinnovato.

In data 20.8.2019 il sig. _____ riceveva provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, emesso dal Questore di Potenza. Provvedimenti impugnati con giudizio tuttora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ciò nonostante, il richiedente chiedeva ed otteneva, in data 8.10.2019, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, parere favorevole al rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22, comma 12 *quater*, d.lgs. n. 286/1998, trasmesso alla Questura in data 12.11.2019. Il ricorrente, era stato nel frattempo (in data 20/08/2019) destinatario del provvedimento di espulsione, e aveva già reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento penale suddetto (in data 14.02.2019). Pertanto, con nota datata 26.11.2019, veniva richiesto alla D.ssa [redacted] se, ai fini processuali, fosse ancora necessaria la ~~sua~~ presenza dello straniero nel territorio nazionale, ricevendo riscontro negativo. Invero, il ricorrente, oltre ad essere stato attinto dal provvedimento espulsivo (la cui impugnazione, è bene precisare, non ha efficacia sospensiva), risultava condannato dal Tribunale di Lecce alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2012. Inoltre, risultava deferito all'A.G. per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in data 19.02.2014, 01.12.2014 e 30.06.2015; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, in data 09.4.2019. Il Procuratore della Repubblica, preso atto, da un lato, della condotta tenuta dal ricorrente e, in particolare, delle plurime violazioni della legge penale commesse, nonché, d'altro canto, della circostanza per cui questi avesse già offerto il proprio contributo al procedimento predetto penale, provvedeva alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato in data 8.10.2019.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso del ricorrente.

Il sig. [redacted] ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi.

L'amministrazione intimata ha depositato soltanto "nota per partecipazione all'udienza pubblica".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. Art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: gran parte del testo dell'ordinanza impugnata sarebbe stato formato attraverso il "copia e incolla" del testo della comparsa di costituzione del Ministero dell'Interno; tale pedissequa riproduzione del testo, unitamente all'omesso esame delle tesi difensive del ricorrente, rende assolutamente inesistente o meramente apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata.

1.1 La censura è infondata. Nel processo civile la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass.S.U. 642/2015; Cass. 22562/2016; Cass. 29028/2022).

2. Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 22, co. 12 *quater*, TUI in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di Lecce non avrebbe ravvisato la sussistenza nel caso di specie dei presupposti richiesti dalla norma stessa ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente; inoltre, non avrebbe ricercato gli elementi necessari a tal fine, facendo uso dei poteri istruttori riconosciuti dalla legge.

3. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 22, co. 12 *quater*, TUI in relazione alla finalità del permesso di soggiorno in esame. Il Tribunale di Lecce

PDF Eraser Free

avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, pur avendo già reso nel dibattimento una deposizione testimoniale a conferma dei fatti esposti nella querela, potrebbe essere chiamato a dare un apporto istruttorio ulteriore; inoltre non avrebbe considerato che il permesso consentirebbe allo straniero di tutelare le proprie prerogative nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, sia in qualità di persona offesa dal reato che in qualità di parte civile

4. Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 22, comma 12 *quinquies* TUI in relazione alla condotta dello straniero rilevante ai fini della revoca del permesso di soggiorno. Secondo il Tribunale la revoca può essere disposta a seguito di qualsiasi condotta tenuta dallo straniero in violazione delle norme penali; la disposizione in esame considererebbe rilevante soltanto la condotta che si riveli incompatibile con le finalità del permesso. Il Tribunale non avrebbe considerato che la condotta, oggetto di valutazione nella fase amministrativa, si riferiva a fatti risalenti ad un periodo di gran lunga precedente sia alla denuncia che alla cooperazione offerta dal ricorrente.

4.1 Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono fondati. L'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo (Cass., S.U., n. 32044/2018; Cass.,

S.U., n. 30757/2018). La "ratio" del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 risiede nell'esigenza processuale di assicurare un titolo di soggiorno allo straniero per il tempo necessario alla celebrazione del processo, al fine di consentirgli di collaborare proficuamente con l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti. Pertanto, il giudice investito del ricorso avverso il diniego di tale permesso di soggiorno, deve verificare non solo l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti, che potrà essere riscontrata, già prima del dibattimento penale, o in mancanza dello stesso, attraverso la verifica di eventuali ritrattazioni o di altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia (Cass., n. 7845/2019). Da tali affermazioni di principio si evince l'erroneità della decisione impugnata, laddove ha ritenuto che il permesso non andasse concesso, ovvero andasse revocato, per avere il ricorrente già testimoniato nel processo penale, atteso che dal tenore della norma dell'art. 22, comma 12 quinquies si evince che la durata del permesso è commisurata al periodo occorrente per la definizione del processo penale. Del pari è erronea la pronuncia impugnata, nella parte in cui ritiene che la revoca del permesso fosse possibile per effetto di due condanne penali, peraltro risalenti, riportate dal richiedente, laddove le «condotte incompatibili» con il mantenimento del beneficio vanno ravvisate in eventuali ritrattazioni, o in altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia sporta contro il datore di lavoro.


5. Per quanto esposto va accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, infondato il primo. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e dichiara infondato il primo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 10 gennaio 2023.

Il Presidente

Antonio Valitutti



Depositato in Cancelleria

Oggi, 27 APR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giampaolo Filippo

